

REGOLAMENTO (CEE) N. 566/92 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1992**

con il quale è modificato il regolamento (CEE) n. 3745/91 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3588/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92⁽³⁾, ha esteso al 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁴⁾, la validità dei titoli d'importazione è da 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo; che, vista la durata del secondo periodo di scaglionamento degli importi fissi di cui all'articolo 2, occorre stabilire un periodo corrispondente di validità dei titoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/92 del Consiglio, del 5 marzo 1992, che stabilisce per il periodo 1° marzo — 30 giugno 1992, talune modalità del regime di preferenze generalizzate applicabili nel settore delle carni suine in seguito all'attuazione degli accordi provvisori conclusi con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽⁵⁾, ha ridotto l'entità degli importi fissi per permettere l'applicazione, a partire dal 1° marzo 1992, degli accordi di associazione con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia; che è pertanto opportuno non procedere

al riporto al secondo periodo del 1992 di quantitativi inizialmente previsti per il primo periodo del 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3745/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il primo periodo del 1992, definito all'articolo 2, i quantitativi rimanenti non vengono aggiunti al quantitativo disponibile per il periodo successivo.»;

2) all'articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare durante il periodo 1° marzo - 30 giugno 1992 è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, mentre la validità dei titoli d'importazione rilasciati per importazioni da realizzare negli altri periodi indicati all'articolo 2 è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.